

Pubblicato il 14/01/2022

**N. 00267/2022REG.PROV.COLL.  
N. 04295/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso in appello numero di registro generale 4295 del 2021, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Gaetano Scoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Paisiello, 55;

***contro***

Ministero della Giustizia, Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli e Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, nonché della -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2021 il Cons. Alberto Urso e preso atto delle richieste di passaggio in decisione, senza discussione, presentate dagli avvocati Scoca, Luciani, Chirulli, D'Andrea e dello Stato Grumetto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. Con delibera del Csm del -OMISSIS- veniva conferito alla -OMISSIS- l'incarico direttivo di -OMISSIS- nell'ambito della procedura comparativa indetta con bando del -OMISSIS-.

La proposta in favore della -OMISSIS- era stata formulata dalla V Commissione del Csm all'unanimità, previo conferimento delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità; nel *plenum* la votazione non era unanime, stante l'astensione di uno dei componenti.

2. Avverso la delibera, la relativa proposta, e gli atti presupposti, connessi e consequenziali proponeva ricorso altro candidato, il -OMISSIS-, odierno appellante.

3. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza del Csm, del Ministero della Giustizia e della -OMISSIS-, respingeva il ricorso.

4. Avverso la sentenza ha proposto appello il -OMISSIS- deducendo:

I) *error in iudicando*: manifesta contraddittorietà della motivazione della sentenza e mancata considerazione di elementi di fatto rilevanti;

II) *error in iudicando*: manifesta contraddittorietà della motivazione e mancata considerazione di elementi di fatto rilevanti; in particolare, in

relazione alla ritenuta equivalenza dei candidati negli indicatori di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 21 Testo unico dirigenza giudiziaria e alla ritenuta prevalenza della controinteressata nell'indicatore della lettera *d)*; erronea interpretazione degli artt. 10 e 12 d.lgs. n. 160 del 2006 e delle previsioni di cui agli artt. 21 e 25 Testo unico; motivazione contraddittoria, irragionevole e arbitraria;

III) *error in iudicando*: manifesta contraddittorietà della motivazione e mancata considerazione di elementi di fatto rilevanti; in particolare, sulla ritenuta prevalenza dell'appellata riferita all'esperienza di componente del Csm; violazione degli artt. 10 e 11 d.lgs n. 160 del 2006 e travisamento dei fatti; disparità di trattamento.

5. Resistono all'appello il Csm e il Ministero della Giustizia, nonché la - OMISSIS-, chiedendone la reiezione.

6. All'udienza pubblica del 25 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. Col primo motivo di gravame l'appellante deduce l'insufficienza e lacunosità della motivazione della sentenza, la quale avrebbe peraltro mancato di pronunciarsi su molte delle critiche formulate dal ricorrente.

2. Col secondo motivo si duole del mancato accoglimento della censura con cui aveva dedotto in primo grado l'irragionevole valutazione comparativa compiuta dal Csm in relazione agli indicatori specifici *sub* lett. *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 21 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria in un quadro in cui la controinteressata non aveva mai ottenuto il conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità e presentava un più breve periodo di esercizio delle funzioni presso la Corte di cassazione, nonché una minore esperienza presso le Sezioni Unite e nell'attività di cd. "spoglio".

In tale contesto, la motivazione del provvedimento risulterebbe gravemente illogica e irragionevole già nell'affermare la parità attitudinale fra la

controinteressata e l'odierno appellante in riferimento ai detti indicatori *sub* lett. *a)*, *b)* e *c)*.

Anche rispetto all'indicatore specifico *sub* lett. *d)* dell'art. 21, le funzioni organizzative apprezzabili ai fini del conferimento dell'incarico a concorso non potrebbero che essere quelle di legittimità, non già le funzioni maturate presso altri uffici, come nella specie dalla controinteressata presso la Corte di appello di -OMISSIS-.

L'esaltazione dell'esperienza organizzativa maturata dalla -OMISSIS- sarebbe poi fuori luogo, considerato che nella specie non è previsto l'esercizio di funzioni di tal natura presso l'ufficio di destinazione, avente una più spiccata inclinazione giurisdizionale funzionalizzata alla nomofilachia.

3. Col terzo motivo l'appellante deduce che le funzioni prestate al di fuori del servizio magistratuale - coincidenti, in specie, con l'essere stata l'appellata componente del Csm - sono valutabili *ex art.* 12, comma 10, d.lgs. n. 160 del 2006 solo per incarichi direttivi di merito, non anche di legittimità.

In ogni caso il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi - o avrebbe comunque formulato una motivazione contraddittoria - sulla doglianza con cui s'era dedotto in primo grado che l'esperienza ordinamentale può al più rilevare ai fini del conferimento dell'incarico direttivo *apicale* di legittimità (*i.e.*, -OMISSIS-), ma non anche di quello direttivo *superiore* di legittimità (*i.e.*, -OMISSIS-) ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Testo unico, e che d'altra parte una siffatta esperienza è apprezzabile solo unitamente a funzioni direttive di legittimità già effettivamente svolte.

L'appellante si duole infine dell'omessa valorizzazione, da parte del Csm, delle proprie esperienze ordinamentali, anch'esse trascurate dal giudice di primo grado.

3.1. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione, sono fondati, nei termini e per le ragioni che seguono.

3.2. Vanno dapprima scrutinate le eccezioni preliminari sollevate al riguardo dagli appellati.

3.2.1. Eccepiscono anzitutto questi ultimi la novità e conseguente inammissibilità della doglianza incentrata sull'inapplicabilità nella specie del suddetto criterio preferenziale *ex art. 34*, comma 2, del Testo unico in quanto non pertinente rispetto all'ufficio a concorso: si tratterebbe infatti di doglianza dedotta dal ricorrente in primo grado solo con memoria difensiva e non anche col ricorso introduttivo; al contempo, il -OMISSIS- non avrebbe proposto impugnazione avverso il capo della sentenza che afferma siffatta tardività.

Per le stesse ragioni, il terzo motivo di gravame sarebbe inammissibile nella parte in cui censura l'omessa pronuncia del Tar in ordine alla detta inapplicabilità del criterio *sub art. 34*, comma 2, Testo unico.

3.2.1.1. Le eccezioni non sono condivisibili.

In primo grado il ricorrente denunciava chiaramente l'illegittimità della delibera per (fra l'altro) "*eccesso di potere per disparità di trattamento, travisamento dei fatti, assoluta insufficienza e contraddittorietà della motivazione, manifesta ingiustizia*", e in tale contesto deduceva espressamente che "*Non è dubbio che tale incarico [i.e., quale componente del Csm] sia una 'esperienza ordinamentale' di rilievo, ma non può prevalere sulla attività giurisdizionale [...]*".

Il che ben vale a esprimere il vizio fatto valere in termini d'illegittimità della delibera per aver malamente apprezzato - a fronte della "*speciale natura delle funzioni da conferire*" (cfr. ricorso, *sub par. 3*) - la prevalenza della -OMISSIS- sulla base di un elemento (*i.e.*, l'esperienza quale componente del Csm) che non poteva essere utile a un siffatto giudizio preferenziale.

La successiva memoria ha semplicemente sviluppato l'argomento, richiamando anche l'art. 34, comma 2, del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, di cui alla delibera del Csm n. -OMISSIS- del -OMISSIS-(cfr. memoria dell'8 febbraio 2021, spec. par. 6.3), ma non ha allegato né una nuova doglianza, né un fatto nuovo, limitandosi a ribadire il medesimo vizio, per la medesima ragione e circostanza di fatto, sulla base di un ulteriore (rafforzativo) riferimento normativo, peraltro rilevante pur sempre in termini di eccesso di potere, giammai quale parametro di (distinta) violazione di legge (per la qualificazione del Testo unico quale atto di autovincolo anziché fonte di natura normativa, con conseguente configurazione della relativa violazione alla stregua di vizio di eccesso di potere e non di violazione di legge, cfr., *inter multis*, Cons. Stato, V, 16 novembre 2020, n. 7098; 21 maggio 2020, n. 3213; cfr. *amplius infra*, sub § 3.3.2).

D'altra parte il -OMISSIS-, deducendo con l'atto di appello di aver fatto valere la doglianza sin con il ricorso di primo grado (cfr. par. 3 appello), impugna in effetti il capo di sentenza che riconduce invece la censura alla sola memoria difensiva; e anche se in effetti l'esplicitazione della doglianza rispetto alle funzioni apicali *ex art. 34, comma 2, Testo unico* è avvenuta con la suddetta memoria, è vero che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado era stata chiaramente dedotta - nei termini suindicati - l'impropria applicazione di un criterio di prevalenza che anteponesse l'esperienza ordinamentale all'attività giurisdizionale, ciò che vale di per sé alla formulazione della censura, di cui il richiamo all'art. 34, comma 2, Testo unico rappresenta una declinazione o sviluppo argomentativo, che peraltro vale anche alla riedizione della doglianza originaria, intatta nella sua essenza.

Va peraltro osservato come, ad ogni modo, la censura non sia nella specie in sé determinante, attesa la sufficiente attitudine demolitoria delle altre, cui essa si affianca (v. *infra*, sub § 3.3.6 ss.), anche alla luce del carattere

ancillare del contestato passo motivazionale della delibera del Csm, già riconosciuto dalla sentenza di primo grado.

3.2.2. Eccepisce ancora la controinteressata l'inammissibilità del gravame per carenza del requisito della specificità dei motivi di doglianza.

In specie, il primo motivo sarebbe viziato per genericità, mentre il secondo e il terzo non conterrebbero alcuna specifica censura alle motivazioni della sentenza *in parte qua*.

3.2.2.1. Neanche tali eccezioni sono condivisibili.

L'appello contiene nel suo complesso ragioni di doglianza sufficientemente precise e specifiche, e colpisce effettivamente la *ratio decidendi* della sentenza nei suoi diversi capi.

I denunciati profili di genericità del primo motivo derivano dal fatto che esso - indirizzato verso i vizi motivazionali della sentenza - è inautonomo e si aggancia agli altri, con cui va esaminato congiuntamente.

In specie, le doglianze complessivamente formulate dall'appellante attengono all'irragionevole conferma, da parte del giudice di primo grado, della valutazione svolta dal Csm con riguardo alla "*ritenuta equivalenza dei candidati negli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 21*" (cfr. l'atto di appello) e alla "*prevalenza della controinteressata nell'indicatore della lettera d)*" (non avendo la sentenza adeguatamente considerato a tal fine le censure mosse dal ricorrente), nonché in relazione alla ritenuta prevalenza dell'appellata alla luce dell'esperienza maturata quale componente del Csm.

In tale contesto l'appellante deduce altresì che, nonostante la sentenza riconosca la rilevanza e gerarchia degli indicatori, non ne trae poi le dovute conseguenze: lo stesso Tar invoca infatti la necessità d'una motivazione rafforzata in caso di ritenuta prevalenza del candidato che possieda in minor misura un dato indicatore, e tuttavia non considera che nella specie una suddetta motivazione risulta mancante, e che per l'indicatore *sub lett. d)* dell'art. 21 del Testo unico essa è irragionevole in quanto incentrata

sull'attività organizzativa relativa a un ufficio diverso da quello messo a bando, e valorizzando profili organizzativi funzionalmente non coerenti con lo stesso.

Allo stesso modo, il giudice di primo grado non avrebbe apprezzato adeguatamente la doglianza circa l'illegittimo riferimento all'esperienza dell'appellata quale componente del Csm, anche alla luce dei limiti previsti dall'art. 34, comma 2, Testo unico, nonché in ragione della necessaria compresenza - a fini valutativi - della "*esperienza ordinamentale*" con quelle di natura direttiva; analogamente non sarebbero state considerate dal Tar le censure incentrate sull'inadeguato apprezzamento del profilo del - OMISSIS- sugli aspetti ordinamentali (per le varie doglianze formulate dall'appellante, cfr. anche *retro, sub § 1 ss.*).

In tale quadro vale peraltro osservare come la stessa appellata dia conto che la sentenza si richiama alla delibera impugnata e ne riporta espressamente diversi passi: di qui le coerenti censure che l'appellante formula nei confronti della sentenza, insieme con il provvedimento *in parte qua*.

3.2.3. La -OMISSIS- eccepisce ancora la novità e inammissibilità della doglianza incentrata sulla non utilità dell'attività direttiva svolta presso uffici di merito ai fini del conferimento di incarichi direttivi di legittimità.

Anche l'amministrazione - seppure in termini generici - deduce la novità delle doglianze inerenti all'indicatore specifico *sub art. 21, lett. d)*, Testo unico, che non sarebbero state proposte in primo grado.

3.2.3.1. Le eccezioni possono essere assorbite in relazione al profilo di doglianza incentrato sulla lettura riduttiva dell'art. 21, lett. *d)*, Testo unico proposta dall'appellante - cioè tale per cui «*l'esperienze e le competenze organizzative maturate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie*» sarebbero solo quelle presso uffici di legittimità - attesa la sua infondatezza (cfr. *infra, sub § 3.3.6.2*).

Per il resto, risultano pienamente ammissibili gli altri profili di censura inerenti ai vizi nell'apprezzamento - in prospettiva *funzionale*, ai fini del



conferimento dell'incarico controverso - dell'esperienza direttiva maturata dalla -OMISSIS- presso la Corte di appello di -OMISSIS- (su cui v. *infra*, al medesimo § 3.3.6.2).

Nel ricorso di primo grado il -OMISSIS- esprimeva infatti l'essenza di tali censure - pur sinteticamente nel quadro della dedotta erroneità della comparazione curriculare - dolendosi che “*Altrettanto si fa con le capacità organizzative: si esaltano quelle dimostrate dalla controinteressata (solo nel periodo di presidenza della Corte di appello di -OMISSIS-) e si sottovalutano le capacità organizzative di cui il ricorrente ha dato prova [...]*”, in un contesto in cui chiaramente si lamentava la necessità che la valutazione fosse eseguita in termini *funzionali* (“*Nella giurisprudenza amministrativa costituisce un dato sicuro che ‘merito e attitudini debbono avere riguardo alle funzioni dell’ufficio da conferire’ [...]. D’altronde sarebbe illogica qualsiasi altra interpretazione dei criteri di valutazione comparativa*”), e che nella delibera “*si è dato rilievo a circostanze che, con l’idoneità a svolgere le funzioni di -OMISSIS-non hanno alcun rapporto*” (cfr. il ricorso, che sviluppa subito dopo il rilievo rispetto all’incarico svolto dalla -OMISSIS- presso il Csm).

L’argomento è poi ulteriormente sviluppato in memoria, deducendo che “*Ne segue che la delibera impugnata è viziata da violazione di legge ed eccesso di potere nella parte in cui ha ritenuto prevalente (e non recessiva) l’esperienza della -OMISSIS-, quale componente del -OMISSIS-, senza prima procedere alla valutazione dell’incidenza e della durata dell’esperienza nomofilattica*”, e che le pertinenti “*disposizioni normative ([...] soprattutto dell’art. 25 del T.U.) [...] impongono la valutazione comparativa finalizzata a proporre alla funzione direttiva superiore di legittimità*”, con conseguente censurabilità della delibera ove “*afferma che ‘l’incarico di Presidente della Corte d’appello di -OMISSIS- è da considerarsi assolutamente significativa anche rispetto al ruolo, comune agli altri candidati, di -OMISSIS-’*”.

D'altra parte, la sentenza ha a sua volta valorizzato espressamente tale elemento della motivazione della delibera, con conseguente soccombenza sul punto del -OMISSIS-, che vi ha coerentemente mosso doglianza.

3.3. Nel merito, come anticipato, l'appello è fondato.

3.3.1. È controverso il concorso per l'incarico di -OMISSIS-.

Si tratta di un incarico rientrante fra le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità, ai sensi dell'art. 10, comma 15, d.lgs. n. 160 del 2006 (*Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150*).

Per tali incarichi l'art. 12, comma 11, d.lgs. n. 160 del 2006 prevede specificamente che *«oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva»*.

Il successivo comma 12 stabilisce che *«Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli*

*adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare».*

3.3.2. Occorre preliminarmente rammentare che - come già accennato - per consolidata giurisprudenza il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, difettando la clausola legislativa a regolamentare e riguardando comunque una materia riservata alla legge (art. 108, 1° comma, Cost.), non costituisce un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del Csm a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione, o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge: vale a dire si tratta soltanto di una delibera che vincola in via generale la futura attività discrezionale dell'organo di governo autonomo (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 27 settembre 2021, n. 6476; 26 maggio 2020, n. 3339; 28 febbraio 2020, nn. 1448 e 1450; 7 febbraio 2020, n. 976; 22 gennaio 2020, n. 524; 9 gennaio 2020, nn. 192 e 195; 7 gennaio 2020, nn. 71 e 84; 2 gennaio 2020, nn. 8 e 9; 2 agosto 2019, n. 5492; 17 gennaio 2018, n. 271; 6 settembre 2017, nn. 4215 e 4216). Per conseguenza il Testo unico non reca *norme*, cioè regole di diritto, ma solo pone criteri per un futuro e coerente esercizio della discrezionalità valutativa dell'organo di governo autonomo: sicché un successivo contrasto con le sue previsioni non concretizza una violazione di *precetti*, ma un discostamento da quei criteri che, per la pari ordinazione dell'atto e il carattere astratto del primo, va di volta in volta giustificato e seriamente motivato. Ove ciò non avvenga, si manifesta un uso indebito e distorto di quel potere valutativo, vale a dire ricorre un eventuale vizio di eccesso di potere, non già di violazione di legge. In ipotesi di denunciato contrasto con il Testo unico, dunque, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo deve vagliare se in concreto siano stati indicati e adeguatamente dimostrati esistenti i detti presupposti per derogarvi. Al tempo stesso, ove si rilevi che una previsione del Testo unico si pone in

contrasto con la legge, andrà senz'altro ritenuta priva di effetti e non applicata dal giudice, quand'anche non espressamente impugnata.

3.3.3. Ciò ricordato, va rilevato che il Testo unico, a fronte delle previsioni dell'art. 12 d.lgs. n. 160 del 2006 in relazione al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi (fra cui le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità, cui si riferisce in particolare il citato art. 12, comma 11, d.lgs. n. 160 del 2006) individua i due parametri generali delle «*attitudini*» e del «*merito*» ai fini della valutazione comparativa dei candidati, che confluiscono in un giudizio finale «*complessivo e unitario*» (art. 2, comma 1, Testo unico).

In relazione alle attitudini il Testo unico distingue poi due categorie di indicatori utili alla valutazione individuale e comparativa dei magistrati: gli indicatori «*generali*», di cui agli artt. 6 ss. del Testo unico (Sezione I, Capo I, Parte II), e gli indicatori «*specifici*», previsti dagli artt. 14 ss. (Sezione II del medesimo Capo).

Ai fini della valutazione comparativa delle attitudini, l'art. 26 stabilisce a sua volta che il giudizio è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori, e precisa come «*nell'ambito di tale valutazione, speciale rilievo è attribuito agli indicatori individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio*» (cfr. art. 26, comma 3), e cioè agli indicatori *specifici*.

Con riguardo ai criteri di valutazione per il conferimento di uffici direttivi giudicanti di legittimità, l'art. 21 del Testo unico stabilisce che «*Costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva [...]: a) l'adeguato periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità almeno protratto per sei anni complessivi anche se non continuativi; b) la partecipazione alle Sezioni Unite; c) l'esperienza maturata all'ufficio spoglio; d) l'esperienze e le competenze organizzative maturate*

*nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, anche con riferimento alla presidenza dei collegi».*

L'art. 33 attribuisce peraltro al riguardo, per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti di legittimità, «speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro» ai suddetti indicatori specifici di cui all'art. 21.

La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiaramente posto in risalto, in proposito, che lo «speciale rilievo» attribuito agli indicatori specifici ex art. 26, comma 3, Testo unico va inteso “nel senso, evidenziato dalla relazione illustrativa del T.U., che ‘gli elementi e le circostanze sottese agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva’, in ordine alle caratteristiche dell’incarico da conferire.

*Pertanto, laddove un candidato possa in concreto vantare indicatori specifici, questo ‘speciale rilievo’ che va ad essi dato implica che non se ne possa pretermettere la valutazione e il peso. Il che, se non significa che senz’altro debbano contrassegnare la prevalenza di quel candidato su altri candidati, impone nondimeno l’onere di una particolare ed adeguata motivazione, nella valutazione complessiva, nell’ipotetica preferenza per un candidato che ne sia privo (o sia in possesso di indicatori specifici meno significativi): per modo che ne sia evidenziata e giustificata, attraverso il puntuale esame curriculare, la maggiore ‘attitudine generale’ o il particolare ‘merito’” (Cons. Stato, V, 31 agosto 2021, n. 6127; cfr. anche Id., 4 agosto 2021, n. 5475; 29 marzo 2021, n. 2647; 20 ottobre 2020, n. 6328; 29 ottobre 2018, n. 6137).*

Va ancora soggiunto, in relazione all’incarico qui controverso, che ai sensi dell’art. 34, comma 1, Testo unico «Per il conferimento delle funzioni direttive superiori giudicanti [nella specie di] -OMISSIS-[...] costituisce elemento di valutazione positiva la possibilità che l’aspirante assicuri, alla data della vacanza dell’ufficio, la permanenza nello stesso per un periodo

*non inferiore a due anni, salvo che ricorrano particolari circostanze ed esigenze che facciano ritenere necessario un periodo più lungo o adeguato un periodo più breve».*

La valutazione comparativa, infine, deve essere effettuata in prospettiva *funzionale*, ai sensi dell'art. 25, comma 1, Testo unico, e cioè «*al fine di proporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, ove esistenti, a particolari profili ambientali*».

3.3.4. Ricostruito il tessuto normativo e regolatorio che governa la fattispecie occorre procedere all'esame - nel prisma delle doglianze proposte dall'appellante - delle valutazioni espresse nella delibera impugnata in relazione ai profili dei due candidati.

Ciò non senza aver precisato, ancora in via preliminare, che il Csm, organo di rilievo costituzionale cui solo spettano le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, nonché le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati (*ex art. 105 Cost.*) per garanzia dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, è titolare - per quanto qui di rilievo, ai fini del conferimento degli incarichi direttivi - di un'ampia discrezionalità, il cui contenuto resta estraneo al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione, senza alcun apprezzamento che possa sconfinare nella valutazione di opportunità, convenienza o condivisibilità della scelta (*ex multis*, Cons. Stato, V, 11 maggio 2021, nn. 3712 e 3713; 12 febbraio 2021, n. 1257; 10 febbraio 2021, n. 1238; 10 febbraio 2021, n. 1077; 11 gennaio 2021, nn. 331 e 332; 16 novembre 2020, nn. 7095 e 7098; 19 maggio 2020, n. 3171; 14 maggio 2021, n. 3047; 9 gennaio 2020, n. 192; 5 giugno 2019, n. 3817; 4 gennaio 2019, n. 97; 5 marzo 2018, n. 1345; 23 gennaio 2018, n. 432; 17 gennaio 2018, n. 271; 18 dicembre 2017, n. 5933; 11 dicembre 2017, n. 5828; 16 ottobre 2017, n. 4786; IV, 6 dicembre -OMISSIS-, n. 5122; 11 settembre 2009, n. 5479; 31

luglio 2009, n. 4839; 14 luglio 2008, n. 3513; cfr. anche Id., V, 5 giugno 2018, n. 3383; Cass., SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787).

Di qui un sindacato di legittimità astretto ai vincoli e limiti suesposti indicati dalla giurisprudenza sopra richiamata.

3.3.5. Nel caso di specie, quanto alla valutazione degli indicatori specifici, la proposta accolta dalla delibera afferma che *“entrambi [i candidati] possono vantare un lungo svolgimento delle funzioni di legittimità, la partecipazione alle Sezioni Unite e lo svolgimento dell’attività di spoglio; e se il -OMISSIS- ha svolto tali funzioni per più lungo tempo, anche la -OMISSIS- può vantare una lunga esperienza nelle funzioni di legittimità, per oltre tredici anni, periodo tale da integrare pienamente l’indicatore specifico di cui all’art. 21, lett. a), T.U.”*.

In tal modo, rispetto agli indicatori *sub* lett. a), b), e c) dell’art. 21 del Testo unico viene affermata sostanzialmente un’equivalenza dei profili dei due candidati.

In relazione all’indicatore di cui alla successiva lett. d), la medesima proposta afferma la *“Ben più significativa [...] esperienza organizzativa della -OMISSIS-, la quale, dal -OMISSIS-, è Presidente della -OMISSIS- di -OMISSIS-, ufficio di grandi dimensioni e dunque particolarmente complesso [...]”*.

In relazione agli indicatori generali, poi, si afferma che *“Nettamente prevalenti sono [...] le esperienze della -OMISSIS-, la quale, in particolare, è stata - unica fra i candidati - -OMISSIS-, incarico ordinamentale di grande rilevanza [...]”*, esperienza ritenuta di *“elevatissimo valore con riferimento alle competenze acquisite sul piano ordinamentale”*, completata a seguire con l’esercizio della *“Presidenza del Consiglio Giudiziario di -OMISSIS-”*.

Ancora, la prevalenza della -OMISSIS- sugli indicatori generali sarebbe confermata dall’incarico ricoperto quale vice-direttore del -OMISSIS- fino al gennaio del -OMISSIS-, che si affianca alle altre esperienze quale

componente del gruppo di lavoro cd. “*scrivania virtuale*” e di collaborazione al supporto di semplificazione di varie attività in favore dei magistrati di legittimità; componente dell’Agenzia per l’Italia digitale; referente per la formazione decentrata presso la Corte di cassazione e affidataria di uditori giudiziari e tirocinanti.

Sicché, complessivamente, “*Non [vi sarebbe] dubbio che tutte queste esperienze, e in particolare quella di consigliere del -OMISSIS- e di vicedirettore del -OMISSIS-, risultino prevalenti rispetto a quelle del -OMISSIS-, che [...] devono considerarsi decisamente recessive sotto il profilo ordinamentale, organizzativo ed attitudinale*”.

Il giudizio di prevalenza viene infine confermato dalla valutazione degli elementi di preferenza di cui all’art. 34, comma 2, Testo unico, argomentando che “*se il -OMISSIS- è -OMISSIS-, la -OMISSIS- è stata consigliere del -OMISSIS- ed è, quale Presidente della -OMISSIS-, Presidente del Consiglio Giudiziario di -OMISSIS-*”.

Quanto sopra vale a fondare, nel complesso, il giudizio di prevalenza formulato in favore della -OMISSIS-, sintetizzato - “*ritenuto equivalente il merito*” - nella “*valutazione di tutti gli indicatori, sia quelli specifici sia quelli generali, tenuto conto dei criteri preferenziali di cui all’art. 34 T.U., e segnatamente delle rilevanti esperienze ordinamentali*”.

3.3.6. La motivazione così espressa a fondamento del giudizio di prevalenza, ritenuta legittima dal giudice di primo grado, non resiste alle doglianze articolate dall’appellante, risultando manifestamente irragionevole e carente per i motivi di seguito esposti.

3.3.6.1. Sotto un primo profilo, si appalesa manifestamente irragionevole e difettosamente motivata la ritenuta equivalenza dei profili dei candidati in relazione agli indicatori specifici *sub* lett. *a)*, *b)* e *c)* dell’art. 21 del Testo unico.

È infatti palese la (consistente) maggior esperienza del -OMISSIS- sul parametro di cui alla lett. *a)*, rispetto al quale la stessa proposta della V



Commissione dà conto che mentre l'appellante *“ha svolto per più di venti anni le funzioni di legittimità [...]”*, mentre la -OMISSIS- può vantare analoga esperienza *“per oltre tredici anni”*.

Lo stesso è a dirsi per l'indicatore *sub lett. b)*, considerato che l'appellante *“È stato per circa otto anni (-OMISSIS-) componente delle -OMISSIS-”* e *“nel corso di questo ampio periodo [...] ‘ha steso ben 172 sentenze per le Sezioni Unite, dalle quali risultano estratte 103 massime”*, e *“Dal 9 marzo 2018 ne fa di nuovo parte come -OMISSIS-”*; mentre la -OMISSIS- ha fatto parte delle Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione *“-OMISSIS-”* - assumendo successivamente le funzioni di Presidente della Corte di appello di -OMISSIS- dal 26 gennaio -OMISSIS- - per un periodo dunque di circa cinque anni e sette mesi, in relazione al quale vengono richiamate nella proposta sette sentenze redatte.

Alla luce di ciò, al di là delle difese dell'appellata, con cui si deduce la minor frequenza nella celebrazione di udienze per le Sezioni Unite Penali, emerge chiaramente e obiettivamente, dalla semplice lettura dei dati, una netta prevalenza quantitativo-temporale dell'esperienza dell'odierno appellante in relazione ai parametri *sub lett. a) e b)* dell'art. 21, anche in ordine alla partecipazione (oltreché redazione di sentenze) in Sezioni Unite. Né rileva il richiamare, in senso inverso, il precedente di questa V Sezione n. 913 del 2021 (*i.e.*, Cons. Stato, V, 1° febbraio 2021, n. 913), il quale supera sì il dato quantitativo-temporale, ma alla luce di uno specifico giudizio di maggior completezza, *in quel caso formulato*, in ragione della poliedricità dell'esperienza maturata dal candidato (*“L'assoluta eccellenza dell'attività svolta dal-OMISSIS- presso la Procura Generale, in tutte le sue articolazioni, comprova - secondo la quinta Commissione - l'assoluta padronanza delle funzioni di legittimità del controinteressato”*), potendo quindi escludersi *“nel caso di specie”* che *“alla minor durata delle funzioni di legittimità svolte dal-OMISSIS- corrisponda una minor padronanza delle funzioni”*; ancora, *“il CSM ha espressamente motivato tale*

*valutazione proprio con riferimento alla maggior diversità di esperienze nelle funzioni specifiche di legittimità maturate dal controinteressato, e quindi alla maggior completezza del profilo dello stesso”).*

Quanto all’indicatore specifico di cui alla lett. c) dell’art. 21, risulta l’esperienza maturata dal -OMISSIS- all’ufficio spoglio quale -OMISSIS-, coadiuvando il Presidente titolare nella formazione dei ruoli d’udienza; e la delibera menziona anche l’attività svolta all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione dal -OMISSIS- con funzioni di magistrato di Tribunale applicato, e successivamente -OMISSIS- quale magistrato d’appello applicato al Massimario della Corte di cassazione (cfr. al riguardo, in relazione alle funzioni di spoglio e al significato nel quadro del suddetto indicatore specifico *sub* art. 21, lett. c), Cons. Stato, V, 6 settembre 2017, n. 4220); la -OMISSIS- risulta invece aver svolto attività d’esame preliminare dei ricorsi di competenza della Prima Sezione penale dal febbraio 2007, in media per due giorni alla settimana, oltreché di classificazione dei processi assegnati alla Sezione Lavoro dal 2003 in avanti (cfr. la stessa memoria difensiva dell’appellata, pag. 21, in cui si dà atto che la -OMISSIS- ha svolto l’attività di spoglio per nove anni; cfr. anche l’autorelazione, in atti).

Rispetto a tale indicatore non emerge una altrettanto netta e manifesta prevalenza quantitativa dell’uno sull’altro candidato; in ogni caso, la valutazione di equivalenza è *unitariamente e complessivamente* eseguita dal Csm sui tre indicatori nonostante i considerevoli divari riscontrabili in relazione a quelli di cui alle lett. a) e b).

In tale contesto, è del resto la stessa proposta della V Commissione a dar conto che il -OMISSIS- ha svolto le funzioni relative ai suddetti indicatori specifici *“per più lungo tempo”* (*“entrambi [i candidati] possono vantare un lungo svolgimento delle funzioni di legittimità, la partecipazione alle Sezioni Unite e lo svolgimento dell’attività di spoglio”*), con la precisazione

subito seguente che “*il -OMISSIS- ha svolto tali funzioni per più lungo tempo*” [...]).

Alla luce di ciò, il giudizio *complessivo* di sostanziale equivalenza formulato dal Csm in relazione ai suddetti indicatori specifici *sub lett. a), b) e c)* dell’art. 21 si appalesa irragionevolmente e carentemente motivato: non vale infatti, al riguardo, limitarsi ad affermare che “*anche la -OMISSIS- può vantare una lunga esperienza nelle funzioni di legittimità, per oltre tredici anni, periodo tale da integrare pienamente l’indicatore specifico di cui all’art. 21, lett. a), T.U.*”.

Al di là, infatti, del periodo minimo di adeguatezza previsto dall’art. 21, lett. *a)* del Testo unico («*periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità almeno protratto per sei anni complessivi anche se non continuativi*»), oltre al requisito minimo prescritto dalla legge di aver svolto le suddette funzioni per almeno quattro anni, *ex art. 12, comma 11, d.lgs. n. 160 del 2006*) resta indubbia la maggior esperienza (e dunque il possesso in misura più elevata) dell’indicatore *sub lett. a)* da parte dell’appellante, peraltro in termini quantitativamente considerevoli.

Lo stesso è a dirsi rispetto all’indicatore specifico *sub lett. b)*, in relazione al quale il Csm non fornisce alcuna specifica motivazione giustificativa della conclusione accolta.

In tale contesto, l’oggettiva consistenza dei dati curriculari nei termini suindicati avrebbe richiesto una (ben diversa e) più adeguata motivazione in ordine alla conclusione di ritenuta equivalenza dei profili dei candidati, conclusione che non risulta invece allo stato esplicabile né ragionevolmente intellegibile alla luce dello scarso passaggio motivazionale speso dal Csm al riguardo.

Tanto in più in un caso, quale quello in esame, in cui l’importanza del posto a concorso, gli eccellenti profili dei candidati in competizione e la indiscutibile rilevanza dei loro *curricula* impongono - oltre all’attenta, accurata e completa ricognizione di tutti gli aspetti della rispettiva carriera,

anche attraverso la opportuna comparazione - un particolare obbligo di motivazione, puntuale ed analitico, tale da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente le ragioni della prevalenza di un candidato sull'altro. Ferma infatti l'esclusiva attribuzione al Csm del merito delle valutazioni, su cui non è ammesso alcun sindacato giurisdizionale, nella specie la motivazione posta a fondamento della valutazione si manifesta gravemente lacunosa e irragionevole.

Di qui l'illegittimità della delibera, considerato del resto che il vizio ravvisato in relazione ai suddetti indicatori specifici - cui compete, insieme a quello di cui alla lett. *d*) dell'art. 21 lo *speciale rilievo* nella valutazione di cui all'art. 26, comma 3, (oltreché art. 33) Testo unico - risulta di suo efficiente ai fini dell'alterazione dell'equilibrio motivazionale posto a fondamento della delibera, che, accertato il vizio nei termini suindicati, non vale più a sorreggere e giustificare le conclusioni finali cui il Csm è pervenuto.

Ne consegue la sufficienza delle suddette (fondate) doglianze ai fini dell'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza, all'annullamento della delibera impugnata.

3.3.6.2. A ciò si aggiunga che, anche rispetto all'indicatore specifico di cui alla lett. *d*) dell'art. 21, seppure va respinta la tesi dell'appellante per cui le «*esperienze e le competenze organizzative maturate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie*» prese in considerazione dalla disposizione (cfr., analogamente, il citato art. 12, comma 11, d.lgs. n. 160 del 2006, in cui si prevede che «*devono essere [...] valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione [...]*»; il successivo comma 12, cit., precisa peraltro il portato e significato applicativo della previsione) siano solo quelle di legittimità (prova evidente si ricava dal successivo art. 34, comma 2, Testo unico, che esplicita attraverso il genitivo il riferimento preferenziale alle funzioni direttive «*di legittimità*», imponendo *a contrario* una lettura estensiva dell'art. 21 lett.

d), in coerenza con il canone interpretativo dell'*ubi dixit voluit, ubi noluit tacuit*), resta fermo il parametro generale delle «*esigenze funzionali*» di cui all'art. 25, comma 1, del Testo unico che vale anch'esso a conformare gli oneri di adeguatezza motivazionale ravvisabili in capo al Csm.

In particolare, considerato l'ufficio messo a concorso (*i.e.*, Presidente aggiunto della *Corte di cassazione*), nonché apprezzato il relativo preminente ruolo nomofilattico (su cui cfr. Cons. Stato, V, -OMISSIS-, n. 4584, che pone in risalto la rilevanza del “*riferimento dell'art. 25 alle «esigenze funzionali da soddisfare», nella funzione propria della Corte di cassazione, vale a dire la funzione di nomofilachia (art. 65 dell'Ordinamento giudiziario, che demanda [alla] Corte di cassazione di assicurare «l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge» nonché «l'unità del diritto obbiettivo nazionale»), di cui la figura del presidente aggiunto può essere preminente attore, potendogli competere di presiedere le Sezioni Unite civili o penali (ivi andando a partecipare alla funzione nomofilattica rinforzata dell'art. [...] 374, terzo comma, Cod. proc. civ. o dell'art. 618 Cod. proc. pen.)*”), manca una ragionevole e adeguata motivazione sulle ragioni per le quali sia stata ritenuta prevalente l'esperienza organizzativa della controinteressata di direzione di uno degli uffici d'appello sul territorio (“*Ben più significativa [...] appare l'esperienza organizzativa della -OMISSIS-, la quale, dal -OMISSIS-, è Presidente della -OMISSIS- di -OMISSIS-, ufficio di grandi dimensioni e dunque particolarmente complesso*”) rispetto a quella direttiva maturata dall'appellante presso la stessa Corte di cassazione (il -OMISSIS- risulta infatti “*Dal 23.6.-OMISSIS- [...] Presidente di Sezione [e] dal -OMISSIS--OMISSIS-*”, oltre ad aver già “*fornito collaborazione al Presidente Titolare nell'organizzazione della Sezione*”).

In tale prospettiva, la motivazione della delibera si appalesa lacunosa - e allo stato irragionevole - sul perché l'esperienza organizzativa (pur ripercorsa dal Csm) presso una Corte territoriale sia da ritenere “*più*

*pregnante rispetto all'attività organizzativa e direttiva compiuta dal - OMISSIS-*", alla luce della natura e dei tratti specifici dell'ufficio da conferire, da valorizzare (anche) nel prisma del principio di funzionalità di cui all'art. 25, comma 1, Testo unico.

Nella specie, anche il riferimento al fatto che "*il posto oggetto del concorso - il Presidente Aggiunto - richieda un candidato che, da un lato abbia certe capacità nell'attività giurisdizionale e specifica esperienza nelle funzioni di legittimità [...] e, dall'altro, che possieda indubbie esperienze organizzative, visto che si tratta di un posto di vertice che richiede anche tali capacità, collaborando - in sinergia con il Primo Presidente della Corte e i Presidenti di Sezione - all'organizzazione dell'intero ufficio*" presenta valore aspecifico, non valendo a giustificare il maggior rilievo assegnato all'esperienza presso un ufficio territoriale rispetto a una Sezione della stessa Corte di cassazione.

Al contempo, il richiamo alla "*esperienza organizzativa e direttiva decisamente superiore rispetto a quella degli altri candidati, in quanto [la - OMISSIS-] è stata vertice unico dell'intera Corte di Appello [...] dovendo pertanto gestirne ogni aspetto organizzativo in piena autonomia ed essendone l'unica effettiva rappresentante [mentre] gli altri candidati hanno svolto funzioni direttive che, se pur significative, sono del tutto peculiari, in quanto caratterizzate dalla piena gestione solamente di una Sezione della Suprema Corte*" non vale a fornire ragionevole e adeguata motivazione della pozziorità della suddetta esperienza organizzativa territoriale su quella della singola Sezione della Corte di cassazione a fronte del criterio *funzionale* posto dall'art. 25, comma 1, Testo unico, da applicare in specie rispetto all'incarico di *Presidente aggiunto*.

Né tanto meno potrebbe spiegare *sic et simpliciter* - alla luce del suddetto criterio funzionale e della peculiarità del suindicato ruolo di Presidente aggiunto della Corte - il complessivo giudizio di prevalenza formulato, considerato il peso spettante anche agli altri indicatori specifici (su cui

*retro*, spec. al precedente §), peraltro tutti in sé rilevanti e aventi posizione pariordinata (cfr., in termini generali, l'art. 33, comma 1, del Testo unico). Analogamente, non risulta in sé risolutivo il richiamo, da parte della delibera, alle valutazioni espresse dal Csm (anche sul profilo organizzativo) in una precedente delibera di nomina del -OMISSIS-, considerata - oltre alla inevitabile specificità che ciascuna vicenda amministrativa presenta - la *diversità* del posto messo a concorso.

Per questi motivi, la delibera impugnata risulta affetta da grave vizio motivazionale in relazione alla valutazione espressa sugli indicatori specifici di cui all'art. 21 del Testo unico, e il che ne impone di per sé l'annullamento in accoglimento delle doglianze proposte dall'appellante (già invero alla luce delle censure sul giudizio di equivalenza in ordine agli indicatori *sub* lett. *a*), *b*) e *c*), cit.: cfr. *retro*, *sub* § 3.3.6.1), stante il ruolo preminente che nella valutazione comparativa assume il giudizio sui detti indicatori, con travolgimento nella specie dell'apparato giustificativo posto dal Csm a sostegno della decisione adottata.

3.3.6.3. A ciò si aggiunga peraltro che - come già anticipato - la delibera ravvisa e fa valere anche una ragione di prevalenza della -OMISSIS- *ex* art. 34, comma 2, Testo unico legata all'esperienza ordinamentale dalla stessa maturata quale componente del Csm e Presidente del Consiglio Giudiziario di -OMISSIS- (*"Il giudizio di prevalenza della -OMISSIS- [...] risulta confermato anche dalla valutazione degli elementi di preferenza di cui all'art. 34, c. 2, T.U., in quanto [...] la -OMISSIS- è stata consigliere del -OMISSIS- ed è, quale Presidente della -OMISSIS-, Presidente del Consiglio Giudiziario di -OMISSIS-"*); *"È per tutte queste ragioni che [...] la valutazione di tutti gli indicatori, sia quelli specifici che quelli generali, tenuto conto dei criteri preferenziali di cui all'art. 34 T.U., e segnatamente delle rilevanti esperienze ordinamentali, fa ritenere recessivo il profilo del -OMISSIS-"*; cfr. anche pag. 23 della proposta, ove si afferma che le esperienze di componente del Csm e Presidente del Consiglio Giudiziario

*“più esattamente [...] integrano l’elemento preferenziale di cui all’art. 34 T.U. [...]”; cfr. anche pag. 45 s.: “essendo il posto a concorso quello direttivo superiore giudicante di -OMISSIS-, devono altresì essere considerati gli elementi preferenziali previsti dall’art. 34 T.U.”, precisando che “Elementi preferenziali, poi, sono considerati l’aver svolto funzioni direttive di legittimità e l’aver ricoperto significative esperienze in materia ordinamentale”: di qui la valorizzazione delle “due [...] ‘significative’ esperienze ordinamentali della -OMISSIS-”; lo stesso successivamente, pag. 54 s.: “la -OMISSIS- può vantare - unica fra tutti i candidati - il relevantissimo incarico di -OMISSIS-., rilevante non solamente quale indicatore generale ex art. 11, ma anche, e soprattutto, quale elemento di preferenza ai sensi dell’art. 34, c. 2, essendo esperienza ordinamentale di assoluto rilievo”).*

In tal modo, il Csm ha espressamente attribuito valore in prospettiva *preferenziale* a dati esperienziali di natura ordinamentale, esogeni all’esercizio della funzione giudiziaria in sé.

Tuttavia, come correttamente posto in risalto dall’appellante, tali elementi non possono essere nella specie valorizzati nei suddetti termini preferenziali, considerato che - come reso esplicito dal suddetto art. 34, comma 2, Testo unico, e in linea già con il criterio di cui all’art. 25, comma 1, nonché in virtù della stessa *ratio* generale di adeguatezza e coerenza *funzionale* fra le pregresse esperienze maturate e i connotati dell’incarico da ricoprire - è possibile dare un rilievo preferenziale alla detta esperienza ordinamentale agli specifici fini del conferimento delle funzioni direttive «apicali» di legittimità, è cioè di -OMISSIS- (profilo, questo, assorbente nell’economia della doglianza formulata dall’appellante rispetto a quello incentrato sulla dedotta necessaria concorrenza dell’esperienza ordinamentale con le funzioni direttive di legittimità ai fini del giudizio preferenziale ex art. 34, comma 2, del Testo unico).



Il che ben si spiega del resto proprio alla luce del particolare ruolo, quale vertice della magistratura e membro di diritto del Csm ai sensi dell'art. 104, 3° comma, Cost., spettante al Primo Presidente, a fronte della diversa posizione e ruolo del Presidente aggiunto, in cui come osservato assume un valore essenziale e preminente la funzione di nomofilachia (cfr. anche Cons. Stato, n. 4584 del 2020, cit.).

La partecipazione quale componente del Csm (oltreché Presidente del Consiglio Giudiziario) rimane dunque ricompresa, nella specie, fra gli indicatori generali, ai sensi dell'art. 11, comma 1, Testo unico, col diverso valore che essi assumono.

Fermo quanto sopra, si rileva infine l'infondatezza del capo di doglianza con cui l'appellante afferma la rilevanza valutativa dell'esperienza presso il Csm per il conferimento dei soli uffici direttivi di merito, e non anche di legittimità, invocando a tal fine le peculiarità dell'art. 12, comma 10, d.lgs. n. 160 del 2006, che (solo) rispetto ai suddetti uffici di merito dà valore ad *«ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l'attitudine direttiva»*.

L'inciso normativo non è infatti qui pertinente, considerato che l'incarico di componente del Csm ha un autonomo regime quale esperienza *ordinamentale* ben rilevante anche per le funzioni di legittimità, nei termini di cui agli artt. 11, comma 1 e 34, comma 2, Testo unico, a seconda del tipo d'incarico da ricoprire, e che non è in sé esclusa dalla previsione dell'art. 12, comma 11, d.lgs. n. 160 del 2006.

3.4. Per le ragioni sopra esposte, dunque, sono fondate le suddette doglianze formulate dall'appellante, dalle quali risulta l'illegittimità - nei sensi suindicati - della valutazione del Csm in relazione ai citati indicatori e parametri.

Il che è sufficiente all'annullamento della delibera, le cui conclusioni non risultano legittimamente giustificate - stanti i vizi riscontrati - dalla motivazione addotta dal Csm.

In tale contesto, sono assorbiti gli altri rilievi mossi dall'appellante - in particolare, in ordine alla mancata valorizzazione di tutti i profili della propria esperienza, di cui il Csm dà comunque conto (cfr. spec. pag. 57-62 della proposta) - considerato del resto che l'accoglimento dell'appello implica la rieffusione del potere amministrativo, nel rispetto delle competenze e attribuzioni proprie del Csm, in conformità con le superiori statuizioni.

Va infatti ribadito il principio generale, già affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, che l'annullamento degli atti non esautora il Consiglio Superiore della Magistratura dall'esercizio delle funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla legge, in particolare - nel caso di specie - di conferire gli incarichi direttivi degli uffici giudiziari, comportando invece l'obbligo di riprovvedere, tenendo conto degli specifici motivi che hanno determinato l'annullamento, restando pertanto piena (ed esclusiva) la discrezionalità delle valutazioni di merito sulla prevalenza di un candidato rispetto agli altri (cfr. Cons. Stato, n. 4584 del 2020, cit.).

4. In conclusione, per le suesposte ragioni l'appello è fondato e va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, accoglimento del ricorso di primo grado e annullamento della delibera gravata.

4.1. La particolarità della controversia e la natura degli interessi coinvolti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado annullando il provvedimento gravato; compensa integralmente le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Angela Rotondano, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Alberto Urso**

**IL PRESIDENTE**

**Luciano Barra Caracciolo**

**IL SEGRETARIO**